

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta
al n° 11995/2019 R.G.L., promossa

D A

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, rappresentato e
difeso dall'avv.to [redacted] ed elettivamente
domiciliato in VIALE [redacted] - PALERMO.

- ricorrente -

CONTRO

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti
[redacted] ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA [redacted]
N° [redacted] a PALERMO.

- resistente -

CONDOMINIO [redacted] in Palermo

- convenuto contumace-

E NEI CONFRONTI DI

[redacted]

- Convenuto contumace -

All'udienza dell'8.5.2023 ha pronunciato

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 07/11/2019, l'INAIL convenne in giudizio il
Condominio di [redacted] sito a Palermo, in persona dell'amministratore p.t., e

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere



All'udienza del 18.11.2022, rilevato il mancato perfezionamento della notifica della chiamata in causa del [REDACTED] ne è stata disposta la rinnovazione.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Condominio di via [REDACTED] in Palermo e di [REDACTED] i quali, seppure raggiunti da regolare notifica, non si sono costituiti.

Ciò premesso, il ricorso va accolto.

Sulla scorta delle pacifiche allegazioni delle parti, deve ritenersi accertato:

- che il pomeriggio del 15 gennaio 2007, mentre era intento nei lavori di rifacimento del prospetto dell'edificio sito in Palermo in via [REDACTED] nr. [REDACTED] il sig. [REDACTED] precipitava al suolo dall'altezza del 2°- 3° piano nell'atto di scendere da un ponteggio metallico e in conseguenza delle gravi lesioni riportate, decedeva 9 giorni dopo;

- che il lavoro di rifacimento del prospetto era stato appaltato alla ditta [REDACTED] dal Condominio di [REDACTED] nella persona dell'amministratore *pro tempore* [REDACTED]

- che in relazione a tali fatti, quest'ultimo è stato giudicato responsabile, con sentenza irrevocabile, del reato di cui all'art. 589 c.p.;

- che il procedimento penale a carico di [REDACTED] si è invece concluso col "patteggiamento" della pena.

Circa le cause dell'infortunio, nel processo penale è stato accertato che il ponteggio, alto 16 mt, impiegato per l'esecuzione dei lavori, era privo di adeguati strumenti di protezione, difettando dei parapetti e delle tavole fermapiede, ciò in violazione degli artt. 16 D.P.R. 164/1956 e 27 D.P.R. 547/1995 vigenti *ratione temporis*. Inoltre, l'impalcatura poggiava per metà sul marciapiede e per l'altra metà sul piano stradale, circostanza che, come accertato in sede penale, *non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del ponteggio nonché del rifacimento del prospetto* (sentenza Tribunale di Palermo nr. 1986 del 2014 in atti).

Tali circostanze fattuali, valorizzabili in punto di prova anche in sede civile (*ex multis* Cass. 2.3.2009 nr. 5009), *ictu oculi* percepibili per mezzo della documentazione



fotografica in atti, rendono evidente, in primo luogo, la responsabilità colposa del datore di lavoro, [REDACTED] [REDACTED] nella causazione dell'infortunio, non avendo lo stesso predisposto alcun presidio di sicurezza idoneo ad evitare lo stesso. E' inoltre emerso che [REDACTED] ha omesso di redigere il P.O.S (piano operativo di sicurezza) comprendente le operazioni di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico ed ha omesso di fare redigere a persona competente il PL.MU.S (piano di montaggio uso e smontaggio) relativo al ponteggio metallico utilizzato in cantiere, (cfr. atti di indagine all. 5 della memoria difensiva), ciò in chiara violazione degli artt. 20, 23, 24, 30 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nonché degli artt. 381 e 386 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Ove, infatti, il datore di lavoro avesse osservato le suddette cautele, utilizzando le tavole fermapiede e installando il ponteggio in modo da garantire la stabilità del ponte, ragionevolmente il lavoratore [REDACTED] non avrebbe perso l'equilibrio nell'atto di scendere dal ponteggio, ed in ogni caso, pur perdendo l'equilibrio, non sarebbe precipitato perché trattenuto dai parapetti.

La responsabilità della ditta [REDACTED] [REDACTED] non esclude, peraltro, la responsabilità dei convenuti per la causazione dell'infortunio nella qualità di soggetto committente i lavori.

Va ricordato infatti che, a partire dalla sentenza resa a Sezioni Unite del 16 aprile 1997 nr 3288, la Suprema Corte ha esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto passivamente legittimati all'azione di regresso dell'Inail i dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, anche all'appaltante o il subappaltante (Cass. n. 9065 del 2006, 24935/2015). Sul punto di recente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, ha affermato che *“La speciale azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti - come l'appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano*



gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio”.

Per quanto sopra, non v'è dubbio che anche i convenuti debbano ritenersi responsabili dell'infortunio sul lavoro occorso a [REDACTED] [REDACTED]. Ed infatti, come ampiamente documentato dalle sentenze penali allegate, il sig. [REDACTED] n.q. di amministratore del condominio, non ha adempiuto i numerosi obblighi che la normativa antinfortunistica pone in capo al committente proprio al fine di evitare eventi del tipo di quelli verificatosi nel caso di specie. E segnatamente: ha violato l'art. 3: comma 1 del d.lgs. n. 494/1996 vigente *ratione temporis*, (oggi trasfuso nell'art. 90 d.lgs. n. 81/08), secondo cui *"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro"*; il comma 8 dello stesso articolo a mente del quale: *"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato"*.

Il sig. [REDACTED] ha quindi disatteso qualsiasi principio di prudenza e diligenza sia nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione che nella scelta dell'impresa esecutrice delle stesse.

La mancata adozione di qualsiasi misura di sicurezza da parte dell'impresa esecutrice, come sopra evidenziata, dimostra, infatti, la chiara violazione da parte del committente dei principi di diligenza cristallizzati nelle norme sopra citate e quindi, la responsabilità colposa dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'infortunio mortale occorso a [REDACTED]

Ove, infatti, il committente, nella fase di progettazione ed esecuzione del progetto di ristrutturazione avesse rispettato i principi e le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed avesse scelto un'impresa idonea sotto il



profilo tecnico-professionale, è ragionevole ritenere che l'evento in questione non si sarebbe realizzato.

Non v'è dubbio altresì che sussista anche la responsabilità del condominio.

Va ricordato infatti che il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile a quello del mandato con rappresentanza (Cass. 16 agosto 2000, n. 10815, Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286, inoltre, Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148) con la conseguenza che dell'operato dell'amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato, risponde il condominio in forza dell'articolo 2049 c.c (sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. del mandante per l'illecito del mandatario cfr. Cass 18691 del 22.9.2015, Cass 12945 del 19.12.1995). Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, è indubbio che [REDACTED] abbia agito nell'espletamento di un incarico del condominio. Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dai condomini [REDACTED] e [REDACTED] i quali sentiti a sommarie informazioni nel corso del procedimento penale hanno dichiarato nell'immediatezza del fatto che i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano stati decisi in seguito a riunione condominiale sulla base dell'offerta ritenuta più conveniente sotto il profilo economico.

Vanno respinte perché infondate le eccezioni sollevate dal convenuto [REDACTED]

È infondata l'eccezione di "carenza di titolarità passiva" rispetto alla pretesa avanzata dall'INAIL, avendo questi all'epoca dei fatti agito quale amministratore del condominio, dovendosi quindi considerare quest'ultimo come unico committente.

Deve infatti [REDACTED] certamente ritenersi persona civilmente responsabile dell'infortunio occorso a [REDACTED]. Ed infatti nel corso del processo penale è stato accertato che lo stesso ha personalmente violato gli obblighi gravanti sul soggetto committente i lavori, non avendo compiuto *"alcuna verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell'impresa scelta per eseguire i lavori e non era stata e non era stata acquisita dall'impresa alcuna informazione utile per verificare che lavori venissero eseguiti in modo sicuro, con personale capace sotto il profilo professionale e con attrezzature idonee dispositivi adeguati per prevenire infortuni a coloro che operavano* (cfr. Sentenza Tribunale Palermo nr.1986 del 2014 pag. 30). La responsabilità personale del [REDACTED] in ordine all'infortunio è resa altresì evidente dal non avere questi impedito i lavori una volta constatata l'assoluta inadeguatezza della impalcatura utilizzata dall'impresa di [REDACTED]. È stato infatti accertato, nel corso del processo penale (Cfr. sentenza Corte di Appello del 4 giugno 2018 all. ricorso e deposizione testimoniale di



██████ allegata all. memoria difensiva) che il giorno dell'incidente il sig. ██████ era stato presente sul luogo dove sarebbe da lì a poco verificatosi l'evento e che questi *“aveva avuto modo di vedere il ponteggio in corso di montaggio”*. Ebbene, vista l'impalcatura, che per le caratteristiche sopra enunciate, appariva priva degli indispensabili e minimi dispositivi di sicurezza, avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione dei lavori. Tale condotta omissiva, in uno con quelle sopra evidenziate, certamente ha assunto un rilievo decisivo nella causazione dell'evento.

Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui all'epoca dell'accaduto, il sig. ██████ non era un lavoratore subordinato della ditta ██████ essendo infatti un lavoratore autonomo titolare di una propria attività d'impresa, con la conseguenza che l'Inail non avrebbe dovuto erogare la prestazione previdenziale.

Al riguardo, risulta tranciante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il datore di lavoro non può contestare il fondamento dell'azione di regresso, perché estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico; tanto, enunciato già sotto il regime del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, è stato ribadito sotto quello del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Cass. n. 17960 del 2006). Nel caso di specie, il convenuto, quale responsabile del danno, non è quindi legittimato ad opporre all'I.N.A.I.L., l'inesistenza dei presupposti di fatto ella prestazione previdenziale erogata a favore dei superstiti di ██████ attenendo tale eccezione al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell'evento dannoso.

In ogni caso, va rilevato che l'articolo 4 comma 1 del T.U. 1124/1965, tra i soggetti coperti dall'assicurazione, annovera anche gli artigiani che prestano abitualmente attività manuale nelle rispettive imprese. Ciò rende ininfluenza, ai fini del decidere, il fatto che ██████ al momento dell'infortunio fosse lavoratore subordinato della impresa o, come sostenuto dal convenuto, fosse un artigiano. Ciò che assume rilievo è infatti la pacifica circostanza che l'incidente sia avvenuto nel corso di una delle attività protette di cui all'art. 2 del T.U. 1124/1965.

In termini conclusivi l'Inail, a norma degli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965, è legittimata ad agire in rivalsa nei confronti dei convenuti indicati in ricorso, in quanto corresponsabili del fatto, per il recupero delle somme corrisposte al superstite dell'infortunato.



Per quel che concerne la quantificazione del credito, sulla base dei prospetti di liquidazione legittimamente aggiornati (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6510 del 01/12/1988) dall'Inail, il sig. [REDACTED] e il condominio di Via [REDACTED] in Palermo devono essere condannati al pagamento in favore dell'Istituto della somma di euro **234.348,88** di cui €. 1.691,62 per assegno funerario, €. 104.366,31 per acconti, ratei e interessi versati alla data del 8.11.2022 ed €. 128.290,95 per valore capitale della rendita calcolato alla medesima data 25.10.2019 (v. all. deposito 8.11.2022).

In ordine al *quantum debeatur*, parte convenuta contesta la quantificazione operata dall'Inail sia con riferimento al criterio di liquidazione della rendita ai superstiti che con riferimento ai soggetti beneficiari, non avendo l'INAIL chiarito: modalità di calcolo e soggetti beneficiari.

Anche tale eccezione è infondata. Va sul punto richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”*. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11617 del 13/05/2010).

Ora nel caso di specie, a ben vedere, parte convenuta non ha neppure contestato il merito della azione amministrativa, ma lamenta che nel prospetto di calcolo della prestazione in atti, non vengono esplicitate le modalità di determinazione della rendita (in particolare se la rendita è stata liquidata assumendo la retribuzione effettiva o quella convenzionale del deceduto), e quali siano i soggetti beneficiari della rendita. Tali generiche affermazioni sono del tutto inidonee a superare la presunzione di legittimità dell'operato dell'INAIL in ordine alla modalità di calcolo della prestazione previdenziale. Oltretutto le suddette informazioni potevano essere conosciute dal convenuto avanzando



all'Istituto apposita istanza di accesso alla documentazione amministrativa, strumentale ad una eventuale contestazione puntuale dell'operato dell'amministrazione, cosa che invece non risulta effettuata.

Accertata la fondatezza dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti dei convenuti, va analizzata la domanda spiegata dal [REDACTED] nei confronti della ditta [REDACTED] avente ad oggetto l'accertamento ai sensi dell'articolo 2055 c.c. della quota di imputabilità a quest'ultimo del fatto dannoso.

La domanda è fondata nei termini che seguono.

Ai fini della portata applicativa dell'articolo 2055 c.c. , la Suprema corte ha chiarito che *“L'unicità del fatto dannoso [...] ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti”* (Cass. sent. n. 18899 del 24/09/2015).

Nel caso concreto, non vi è dubbio che la condotta di [REDACTED] sulla quale ci si è in precedenza soffermati, si ponga, insieme a quella del committente, quale antecedente causale dell'infortunio mortale occorso a [REDACTED]

Ricorrono quindi le condizioni perché il sig. [REDACTED] possa ritenersi corresponsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2055 c.c., del fatto dannoso presupposto della prestazione previdenziale erogata e oggi chiesta in regresso dall'Inail.

In ordine al grado di responsabilità da imputare al [REDACTED] alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che la condotta di questi abbia avuto una maggior efficienza causale sull'infortunio occorso a [REDACTED] rispetto a quella del committente. Ciò in ragione del fatto che, in quanto titolare della ditta appaltatrice era il soggetto primariamente tenuto a garantire la sicurezza di [REDACTED] dotandolo dei prescritti dispositivi di sicurezza. Nella qualità di titolare dell'impresa ha inoltre materialmente provveduto al montaggio



del ponteggio, alla cui assoluta inadeguatezza è riconducibile la caduta di [REDACTED]. Per tali ragioni, la responsabilità di [REDACTED] nella causazione dell'evento può essere ragionevolmente quantificata nel 70%.

L'ulteriore quota di responsabilità del 30 % è invece imputabile al [REDACTED] e al condominio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia; c) della natura della stessa; d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.

Vanno pertanto condannati [REDACTED] e il condominio di via [REDACTED] soccombenti nell'azione di regresso, a rifondere le spese di lite sostenute dall'Inail, mentre [REDACTED] va condannato a rifondere le spese processuali a favore di Levantino, nei cui confronti è risultato soccombente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, condanna [REDACTED] e il condominio di [REDACTED] in Palermo, di cui dichiara la contumacia, in persona dell'amministratore p.t. in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'INAIL la somma di € 234.348,88, oltre accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2055 c.c., accerta che l'infortunio sul lavoro occorso a [REDACTED] è imputabile anche a [REDACTED] nella misura del 70%.

Condanna [REDACTED] e il condominio di [REDACTED] in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'INAIL, che liquida in euro 7.200,00 per compensi professionali oltre spese generali pari al 15% delle stesse, oltre I.V.A. e C.P.A.

Condanna [REDACTED] di cui dichiara la contumacia, al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali oltre spese generali pari al 15% degli stessi, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo il 9/5/2023.

IL GIUDICE
Dante Martino

